



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 973

Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 973 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 973 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 10 |
| 1.3.1. Sedute | 11 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 12 |
| 1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 13 |
| 1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020 | 14 |

1. DDL S. 973 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 973
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

Iter

18 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.973

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Tommaso Nannicini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Edoardo Patriarca](#) ([PD](#))

[Vanna Iori](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Matteo Richetti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Caterina Bini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Eugenio Comincini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Laura Garavini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Daniele Manca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Assuntela Messina](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Dario Parrini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Gianni Pittella](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Mino Taricco](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2019)

[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 giugno 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 67 del 5 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

PERSONE CON DISABILITA' , ASSEGNI DI CURA

Articoli

INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO (Art.1), ASSEGNI DI INVALIDITA' (Art.1), INVALIDI (Art.1), ACCERTAMENTI SANITARI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), SERVIZI SOCIALI (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.2), MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA' (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tommaso Nannicini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 5 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 973

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 973

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NANNICINI**, **PATRIARCA**, **IORI**, **RICHETTI**, **ALFIERI**, **BINI**, **CIRINNÀ**, **COMINCINI**, **CUCCA**, **D'ARIENZO**, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GARAVINI**, **GIACOBBE**, **MANCA**, **Assuntela MESSINA**, **PARRINI**, **PITTELLA** e **TARICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2018

Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

Onorevoli Senatori. - La piena inclusione sociale delle persone con disabilità è un problema ancora aperto nel nostro Paese. Ci si riferisce a diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo e all'autodeterminazione di un numero elevato di cittadini, ai quali occorre assicurare la possibilità di cogliere tutte le opportunità di cui godono gli altri individui, secondo quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (di seguito denominata « Convenzione ONU »).

In particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione ONU, gli Stati firmatari « riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società », assicurando, tra l'altro, che « le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione ».

A tutt'oggi, il pieno godimento dei diritti fondamentali sanciti dal citato articolo 19 non è pienamente assicurato, essendo spesso limitata la partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica del nostro Paese a causa di barriere comportamentali, ambientali, culturali ed economiche.

Per comprendere come incidere su tali barriere, e dare compimento al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, occorre considerare che, come rilevato dalla Commissione europea, il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70 per cento alla media europea (*Strategia europea sulla disabilità 2010-2020*).

L'analisi della situazione italiana conferma tale affermazione. Difatti, anche se il *Report* sulla povertà in Italia pubblicato annualmente dall'ISTAT non riporta informazioni specifiche sulla condizione delle persone con disabilità né confronti col resto della popolazione, indicazioni utili possono trarsi anzitutto dal Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, pubblicato nel 2012 dalla Commissione d'indagine sull'esclusione sociale (CIES) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Malgrado i dati ivi contenuti non siano recenti, ne emerge che le famiglie in cui vi sia uno dei componenti con disabilità vivono un rischio di impoverimento molto più elevato delle altre. Assenza di lavoro, sovraccarico assistenziale per la famiglia, elevati costi socio-sanitari sono, infatti, alcuni dei fattori che possono limitare l'accesso ai beni e ai servizi di cui dispone la maggior parte della popolazione.

Tali fattori risultano ancora più rilevanti con riferimento alle persone con disabilità non autosufficienti. Al riguardo, secondo l'indagine ISTAT sul reddito e le condizioni di vita EU-SILC 2010, la deprivazione materiale (colta attraverso le difficoltà a sostenere una serie di spese o al possesso di alcuni beni durevoli) interessa le persone con limitazioni dell'autonomia personale in misura maggiore rispetto al resto della popolazione. Segnatamente, vivono una condizione di deprivazione materiale il 24,7 per cento degli individui con limitazioni gravi, a fronte del 14,2 per cento delle persone senza limitazioni. Lo stesso si registra nel caso della grave deprivazione, che interessa l'11,9 per cento delle persone con limitazioni gravi, contro il 6,1 per cento di chi non ha limitazioni. Nel *Report* « Inclusion sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi », l'ISTAT rileva altresì che, nel 2013, il 50,1 per cento delle persone di 15 anni e più con limitazioni funzionali gravi giudicava scarse o insufficienti le risorse economiche della propria famiglia, a fronte del 39,3 per cento registrato nel complesso della popolazione residente.

Da quanto precede emerge, dunque, che la condizione economica delle persone con disabilità che si trovano in una condizione di non autosufficienza è generalmente peggiore rispetto al resto della popolazione. Ciò anche in ragione delle barriere di varia natura che, secondo l'economista premio Nobel Amartya Sen, riducono la loro capacità di convertire il reddito in benessere. Infatti, se ci si sofferma solo sulle condizioni di reddito, si ignora il fatto che, per raggiungere un pari livello di benessere individuale, le persone in condizioni di non autosufficienza devono sostenere maggiori costi (ad esempio, per assistenza, apparecchi speciali, abitazioni accessibili eccetera) e affrontare difficoltà esistenziali molto più significative.

Per i motivi appena richiamati, al fine di incidere effettivamente sugli ostacoli che impediscono la realizzazione del citato articolo 19 della Convenzione ONU, occorre investire, in modo quantitativamente e qualitativamente adeguato, su misure di sostegno alle persone in condizione di non autosufficienza che consentano loro, attraverso percorsi di autonomia e progetti di vita indipendente, di sviluppare il più possibile il proprio potenziale e che offrano un reale supporto alle loro famiglie, sulle quali attualmente grava il carico maggior delle attività di cura e di aiuto.

Per raggiungere i predetti obiettivi, negli ultimi anni sono state assunte importanti iniziative, non solo incrementando progressivamente il Fondo nazionale per le non autosufficienze, istituito con l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a riportarne la sua dotazione al suo massimo storico dell'anno 2009, ma anche individuando tale fondo come strutturale a partire dal 2015 in poi. Non può tuttavia sottacersi che il sistema di sostegno alle persone non autosufficienti attualmente vigente, nel suo insieme, presenti ancora elementi di parcellizzazione, disomogeneità nel trattamento dei bisogni e, spesso, scarsa appropriatezza della prestazione rispetto alle reali necessità degli interessati.

Occorre, dunque, un intervento per migliorare il grado di equità, efficacia ed efficienza delle misure di sostegno in modo tale da articularle secondo una valutazione più accurata e multidimensionale delle necessità effettive del destinatario della prestazione. Inoltre, l'impegno nei confronti dei cittadini che si trovano in una condizione di non autosufficienza deve svilupparsi in conformità all'approccio della Convenzione ONU che impone di passare dal considerare le persone con disabilità quali destinatari passivi di indennizzi monetari al riconoscerli come pieni protagonisti del loro percorso di vita.

Pur nella piena consapevolezza della necessità di un'iniziativa di riordino complessivo della frammentata normativa sulla non autosufficienza, nelle more dell'approvazione di una legge quadro su questa materia, con il presente disegno di legge si mira a rispondere a un bisogno urgente e immediato delle persone che si trovano in maggiore difficoltà, superando l'ottica della mera erogazione monetaria per affermare un modello di sostegno integrato e adeguato a consentire l'avvio di percorsi di crescente autonomia delle persone con disabilità grave che si trovano in condizione di non autosufficienza.

In particolare, il presente disegno di legge muove dalla necessità di considerare i destinatari della misura di sostegno quali protagonisti dei percorsi individuati; di adottare strumenti oggettivi di valutazione, capaci di cogliere la multidimensionalità dei bisogni; di prevedere criteri oggettivi di progressione legati ai livelli di gravità e alle necessità individuali; di introdurre un nesso di coerenza tra la modalità di utilizzo della misure di sostegno e la valutazione del bisogno concreto; di prevenire

disparità di trattamento a parità di condizioni; di evitare possibili fenomeni di diversificazione territoriale nelle pratiche di valutazione.

Al fine di soddisfare le predette necessità, il presente disegno di legge prevede di integrare la disciplina relativa alle indennità di accompagnamento erogate ai sensi, rispettivamente, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della legge 28 marzo 1968, n. 406, e all'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, istituendo un assegno personale di cura, volto a favorire progetti individuali per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo delle persone con disabilità grave.

Il presente disegno di legge prevede che l'assegno personale di cura sia di importo progressivo, fino a un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che le condizioni per il riconoscimento e la progressione della prestazione siano stabiliti con decreto ministeriale, secondo criteri idonei a commisurare il grado di gravità, le condizioni e necessità specifiche e l'intensità del sostegno individuale necessario.

Quanto all'erogazione della prestazione, in base alla presente proposta, essa dovrà essere subordinata alla sottoscrizione di un progetto individuale elaborato dai servizi sociali territorialmente competenti, con il coinvolgimento diretto dell'interessato, per assicurare che questi sia protagonista delle scelte che lo riguardano, e al rispetto di procedure di rendicontazione volte ad assicurare la verifica di coerenza tra l'impiego della prestazione e la finalità indicata nel progetto individuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (*Istituzione dell'assegno personale di cura*) - 1. Coloro ai quali è stata concessa un'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della presente legge o dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, possono chiedere di essere sottoposti, presso le commissioni competenti, ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e progressivo, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 3-ter, volto a favorire progetti individuali per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedono la concessione di una delle indennità indicate al comma 1 possono, contestualmente alla presentazione della relativa domanda, richiedere altresì che le visite di accertamento ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile o della condizione di cecità civile o di sordità, in caso di esito favorevole alla concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, accertino altresì i requisiti dell'assegno personale di cura di cui al comma 1, nonché la relativa progressione .

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura e per l'individuazione della relativa progressione, secondo i principi stabiliti all'articolo 3-ter, comma 2. Tali requisiti devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità, condizioni e necessità specifiche, e devono tenere conto dell'intensità e della durata del sostegno individuale necessario, considerata la condizione di non autosufficienza, in conformità a quanto stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter. - (*Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura*) - 1. Per il computo dell'assegno personale di cura è assunto a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dall'indennità di accompagnamento secondo la seguente progressione:

- a) per il sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave, definita secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, è riconosciuto un importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
- b) per il sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave, definita secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, è riconosciuto un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
- c) per il sostegno a persone con disabilità grave che necessitano di assistenza vitale, ai sensi dell'articolo 3 e degli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, è riconosciuto un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
- d) per il sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave, come definita e secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, è riconosciuto un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), b) e d), l'erogazione dell'assegno personale di cura, una volta riconosciuto il relativo diritto ai sensi del comma 1, è subordinata alla sottoscrizione, da parte dell'interessato, di un progetto individuale elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 238, dai servizi sociali territorialmente competenti, con il coinvolgimento diretto dell'interessato medesimo o di chi lo rappresenta. Il suddetto progetto indica in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individuali di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda relativa ai progetti medesimi, corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 3-*bis*, l'interessato, o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione è subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, è sufficiente la presentazione della congruente diagnosi medica di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, accompagnata dall'indicazione, da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, della finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

6. L'assegno personale di cura, a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta, può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- a) rilascio di una carta servizi o di un *voucher* utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura, conformi alla finalità individuata secondo il caso ed erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
- b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura, o all'acquisto di beni e di servizi, conformi alla finalità individuata secondo il caso. Il suddetto trasferimento monetario avviene attraverso l'accreditamento dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. L'erogazione dell'assegno personale di cura è subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute, al fine di consentire la verifica, da parte degli enti competenti, della coerenza tra l'impiego della prestazione e la finalità individuata secondo il caso. La documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dell'assegno erogato secondo la modalità di cui al comma 6, lettera b), include la copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, o la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei

servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le principali organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, di sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al comma 7, garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità delle procedure medesime;

c) alla definizione di Linee guida per la redazione dei progetti individuali di cui al comma 3.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda ».

Art. 2.

1. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, della legge n. 18 del 1980, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Il decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità di cui all'articolo 3-*ter*, comma 8, della legge n. 18 del 1980, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, tali da assicurare minori spese di 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 973
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

